



COMUNE DI RIMINI

SETTORE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E
ATTIVITA' ECONOMICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

“ALLEGATO A”

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1	- Ambito di applicazione e scopo	pag. 3
Art. 2	- Definizione	pag. 3
Art. 3	- Esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 4	- Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività	pag. 4
Art. 5	- Linee procedurali per l'esercizio dell'attività	pag. 5
Art. 5 bis	- Consenso informato	pag. 5
Art. 6	- Trasferimento dell'esercizio	pag. 5
Art. 7	- Subingresso	pag. 5
Art. 8	- Cessazione dell'attività	pag. 5
Art. 9	- Orari e tariffe	pag. 6
Art. 10	- Divieto di prosecuzione dell'attività e decadenza dal diritto di esercitare l'attività	pag. 6
Art. 11	- Provvedimenti di cessazione e sospensione dell'attività	pag. 6
Art. 12	- Attività di vigilanza	pag. 7
Art. 13	- Sanzioni	pag. 7
Art. 14	- Norme transitorie e finali	pag. 13
Art. 15	- Validità del regolamento ed abrogazione norme precedenti	pag. 13

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO

1. Il presente regolamento si applica all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in conformità alle linee guida sulle indicazioni tecniche adottate dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007 n. 465, allo scopo di regolamentare l'esercizio di interventi, sul corpo umano, connessi a pratiche di piercing e tatuaggio che possono importare problemi di sicurezza, se non eseguite in modo corretto ed idoneo, per la salute di coloro che vi si sottopongono che, negli ultimi anni, sono in numero assai crescente sia in Italia sia nella città di Rimini.

Art. 2 – DEFINIZIONE

1. L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di pigmenti di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto "tatuaggio ornamentale".
2. L'attività di piercing consiste nel perforare, attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, una parte del corpo umano allo scopo di applicare anelli metallici od altri oggetti decorativi.

Art. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**) di cui all'art. 19 della Legge 07-08-1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rimini che ne trasmette copia all' Azienda U.S.L. Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica.

2. La SCIA per l' esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing va compilata dall'interessato utilizzando il modello al riguardo predisposto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

3. Nella SCIA il richiedente deve, tra l'altro, precisare:

- generalità, codice fiscale nonché partita IVA, il numero delle persone addette all'esercizio compreso il titolare;
- ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
- tipologia di attività esercitata (tatuaggio, piercing, tatuaggio e piercing);

a). Alla SCIA deve essere allegata un'autocertificazione relativa:

- 1) alla conoscenza ed osservanza delle linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" disposte dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 11 aprile 2007, n. 465;
- 2) alla disponibilità di locali, ambienti ed aree di lavoro conformi ai requisiti strutturali – funzionali – igienico sanitari prescritti nella preindicata deliberazione regionale, nonché a quanto previsto dai regolamenti edilizi e dalla normativa urbanistica e impiantistica;
- 3) allegata copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione organizzato da Azienda Unità Sanitaria Locale dello Stato Italiano;

- 4) l'obbligo ad offrire al cliente informazioni utili scritte per praticare tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza anche per quanto attiene la qualità e composizione dei materiali e prodotti utilizzati, sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, sull'assenza di sostanze tossiche o cancerogene, sull'assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti acquisendo, di conseguenza, il consenso informato scritto dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento, e se quest'ultimo è minore di età, del genitore o dell'esercente la patria potestà;
- 5) all'obbligo a stipulare un'adeguata copertura assicurativa per eventuali danni a persone a causa o nello svolgimento dell'attività di tatuaggio e/o piercing.
- 6) che non sussistono "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia)";

Deve essere altresì allegata, nei casi di SCIA per nuova apertura – per subingresso con modifiche all'esercizio – per trasferimento di sede o comunicazione per variazione con modifiche al locale, piantina planimetrica su apposita modulistica, in duplice copia – scala 1:100 (con data non anteriore di tre mesi rispetto a quella di presentazione della SCIA), firmata da un tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di tutti i locali dell'esercizio.

4. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rimini della SCIA regolare e completa (Art. 19 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

5. L'attività di tatuaggio e di piercing non può essere svolta mediante posteggio od in forma ambulante, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sugli spazi comuni di collegamento interno. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte in locali aperti al pubblico oppure possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, in condizioni che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti e di una idonea sala d'attesa, fermo restando l'obbligo di apposizione di una targa esterna all'esercizio ben visibile dalla pubblica via ed in presenza dei requisiti igienico – sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative di riferimento.

E' fatti inoltre obbligo di consentire i controlli da parte dell'Autorità competente all'interno dei locali adibiti all'esercizio della professione.

Le attività in oggetto, inoltre, possono essere esercitate anche presso circoli, centri estetici, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, stabilimenti termali e oreficerie comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di tutela della sicurezza urbanistica ed edilizia.

6. La sospensione temporanea dell'attività per oltre trenta giorni consecutivi è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore ad un anno. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

Art. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

1. Per esercitare le attività di tatuatore e di applicatore di piercing è necessario avere frequentato l'apposito corso di formazione istituito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale dello Stato Italiano.

2. Per le imprese individuali è sempre richiesto in capo al titolare il possesso dei requisiti professionali; nel caso di società iscrivibile all'albo artigiani il possesso dei requisiti professionali è richiesto per il/i soci secondo le disposizioni di cui alla legge quadro dell'artigianato n. 443/85 mentre, per le società non artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dall'esecutore/esecutori materiale/i - operatore/i dell'attività.

Art. 5 – LINEE PROCEDURALI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA'

Gli operatori di tatuaggio e piercing **devono aderire ed attenersi** alle vigenti linee guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" approvate dalla Giunta Regionale Emilia Romagna con **deliberazione 11 aprile 2007, n. 465** (Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna - parte seconda - n. 61 del 9 maggio 2007).

Art. 5 bis – CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato deve essere:

- acquisito da ogni persona sottoposta a trattamento (o dal tutore o genitore del minore);
- espresso in forma scritta;
- trattato nel rispetto della specifica normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 6 – TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

Gli esercenti che intendono trasferire il loro esercizio in altro locale del territorio comunale, debbono presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Rimini, che ne trasmette copia all'Azienda U.S.L. Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica, una SCIA utilizzando il modello al riguardo predisposto.

Art. 7 – SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di tatuaggio o piercing per atto tra vivi (ad es.: affitto d'azienda, compravendita) o per causa di morte è consentito, a seguito di presentazione di SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive che ne trasmette copia all'Azienda U.S.L. Rimini, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. La cessazione dell'attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 giorni dalla chiusura. La comunicazione deve aver luogo attraverso l'utilizzo di modello predisposto dallo stesso Sportello Unico per le Attività Produttive che ne trasmette copia all'Azienda USL Rimini.

Art. 9 – ORARI E TARIFFE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, sia nel locale sia all'esterno dello stesso, i giorni e gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio stesso. All'interno del locale deve essere esposto il tariffario delle prestazioni erogate.
2. E' data facoltà all'esercente di proseguire l'attività oltre i limiti di orario, purché a porte chiuse, soltanto per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
3. Deve essere altresì esposto, all'interno del locale, l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui al precedente art. 4.
4. La SCIA deve essere esposta all'interno del locale.
5. Le sospensioni temporanee dell'attività dovranno essere comunicate al Comune e pubblicate all'esterno dell'esercizio, mediante cartello o altro mezzo idoneo d'informazione.

Art. 10 – DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' E DECADENZA DAL DIRITTO DI ESERCITARE L'ATTIVITA'

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività di tatuaggio e piercing nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali, nel caso in cui il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - b) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti antimafia;
 - c) per esercizio dell'attività in difetto dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
2. Gli operatori di tatuaggio o piercing decadono dal diritto di esercitare l'attività:
 - a) qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180 gg. dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 12 mesi.

Art. 11 – PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Dirigente del Settore Comunale di competenza adotta ordinanza di cessazione immediata dell'attività:
 - nel caso di accertata attività di tatuaggio e/o piercing in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività;
 - qualora il titolare non risulti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - nel caso di mancato ripristino dei requisiti in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale nonché urbanistica-edilizia.
2. Le attività di cui al presente regolamento sono sospese, con ordinanza da parte del Dirigente del Settore Comunale preposto, per i seguenti casi:
 - a) qualora vengano meno, nei locali adibiti a sede dell'esercizio, i requisiti indicati dal titolare in sede di autocertificazione, come previsto dal comma n. 3 lett. a) e dal comma n. 5 dell'art. 3 del presente Regolamento in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ambientale nonché urbanistica-edilizia, sino al ripristino dei requisiti medesimi dandone preventiva comunicazione al Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e previa verifica delle Autorità/Organi di vigilanza;
 - b) qualora l'esercente impedisca l'accesso agli ufficiali ed agenti di P.G., l'attività è sospesa per un periodo che va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni;
 - c) in caso di particolare gravità o recidiva, il Dirigente del Settore Comunale preposto, dispone la

sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 12 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. La Polizia Locale, le Forze di Polizia e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, esercitano l'attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto delle norme del presente Regolamento ed in caso di inosservanza applicano le sanzioni previste all'art. 13 e ne fanno segnalazione al Dirigente competente per i provvedimenti di competenza;

2. L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda Unità Sanitaria Locale, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali riportate nella deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007 n. 465, facendo parimenti segnalazione al Dirigente competente delle eventuali violazioni e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la salute dei cittadini che ricorrano a tale attività.

3. La Polizia locale, le Forze di Polizia e le altre istituzioni incaricate della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzate ad accedere in tutti i locali dell'esercizio in cui si svolgono le attività stesse, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e regolamenti.

Art. 13 – SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti è punita con le modalità e procedure di cui alla L. 24.11 1981 n. 689 e successive modifiche e/o integrazioni, con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 commi 3 e 4 della L.R. Emilia Romagna 24/03/2004, n. 6:

PRECETTO	ARTICOLI VIOLATI	MINIMO MASSIMO	SANZIONI PROVENTI	SANZIONE ACCESSORIA
n. 1 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore piercing senza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive;	Art. 3 comma 1 del Regolamento	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00.	EURO 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n. 2 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, in assenza dei requisiti professionali;	Art. 4 comma 1 – del Regolamento;	Da EURO 1500,00 a EURO 6000,00	EURO 2.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n. 3 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, da	Art. 4 comma 2 del Regolamento;	Da EURO 1500,00 a EURO 6000,00	EURO 2.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente

parte di un socio/i di una società iscritta all'albo artigiani, senza requisiti professionali;				del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n. 4 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, da parte di un esecutore /esecutori materiale/i – operatore/i di una società non artigiana, senza requisiti professionali;	Art. 4 comma 2 del Regolamento;	Da EURO 1500,00 a EURO 6000,00	EURO 2.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n. 5 – Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difforni da quelli dichiarati;	Art. 3 comma 3 del Regolamento;	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00	EURO 1.000,00 al Comune	Sospensione attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2 c.).
n. 6 - Tipologia dell'attività esercitata diversa da quella autorizzata (tatuaggio, piercing, tatuaggio e piercing);	Art. 3 comma 3 del Regolamento;	Da EURO 1500,00 a EURO 6000,00	EURO 2.000,00 al Comune	Chiusura attività abusiva da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n. 7 - Esercizio dell'attività in locali senza rispettare le vigenti norme in materia igienico - sanitaria, edilizia, urbanistica e impiantistica;	Art. 3 comma 3 lett. a) punto n. 2 del Regolamento;	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00	EURO 1.000,00 al Comune	Sospensione attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2 c.).
n.8:sanzione soppressa;				
n.9 - Svolgimento dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing in forma ambulante o di posteggio;	Art. 3 comma 5 del Regolamento;	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00	EURO 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n.10:sanzione soppressa;				
n.11 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore piercing, svolta in locale aperto al pubblico senza l'accesso diretto dalla pubblica via;	Art. 3 comma 5 del Regolamento;	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00	EURO 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).

n.12 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore piercing, svolto presso il domicilio dell'esercente, senza esporre in modo ben visibile, una targa esterna all'esercizio, che pubblicizzi l'attività stessa.	Art. 3 comma 5 del Regolamento;	Da EURO 200,00 a EURO 1200,00	EURO 400,00 al Comune	
n.13 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, svolto presso il domicilio dell'esercente, violando le seguenti norme: - senza rispettare i requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi dei locali; - attività svolta in locali non separati da quelli adibiti ad abitazione; - locali con impianti non conformi alle normative di settore; - senza il servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti.	Art. 3 comma 5 del Regolamento;	Da EURO 500,00 a EURO 3000,00	EURO 1000,00 al Comune	Sospensione attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2 c.).
n. 14 - Mancato consenso all'accesso per i controlli da parte delle autorità competenti alla vigilanza, ai locali adibiti all'esercizio della professione;	Art. 3 comma 5 del Regolamento	Da Euro 500,00 a Euro 3.000,00	Euro 1.000,00 al Comune	Sospensione attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2c.)
n.15 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore piercing, presso i circoli, centri estetici, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, stabilimenti termali e oreficerie senza presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune;	Art. 3 commi 1 e 5 del Regolamento	Da Euro 500,00 a Euro 3.000,00	Euro 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n.16 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o	Art. 3 comma 5 del Regolamento	Da Euro 500,00 a Euro 3.000,00	Euro 1.000,00 al Comune	Sospensione attività da parte

<p>di applicatore piercing, svolto presso i circoli, centri estetici, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, stabilimenti termali e oreficerie senza rispettare le disposizioni del presente Regolamento comunale e le seguenti normative vigenti in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igienico -sanitaria; - di tutela della sicurezza urbanistica; - edilizia. 				del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2c.)
<p>n.17 - Mancata comunicazione allo sportello Unico per le Attività produttive del Comune della sospensione temporanea dell'attività per oltre trenta giorni consecutivi e/o della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato;</p>	Art. 3 comma 6 del Regolamento	Da Euro 25,00 a Euro 500,00	Euro 50,00 al Comune	
<p>n.18 - Esercizio dell'attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, senza aderire ai requisiti e procedure specificamente igienico – sanitari prescritti dalle linee guide indicate nelle linee procedurali standard dettate dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 11 aprile 2007, n. 465 (recante “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing”)</p>	Art. 5 del Regolamento	Da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00	Euro 2.000,00 all'Azienda U.S.L.	Sospensione attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/2c.)
<p>n.19 - Mancata comunicazione scritta al cliente, od ai /al genitore/tutore nel caso di minore, delle corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali ed ai prodotti che saranno utilizzati per</p>	Art. 3 comma 3 lett. a) punto n. 4 del Regolamento	Da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00	Euro 2.000,00 all'Azienda U.S.L.	

il tatuaggio o di piercing, conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenze di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti;				
n.20 - Esecuzione di trattamenti di tatuaggio e/o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato in forma scritta dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà, all'esecuzione dello specifico trattamento;	Art. 3 comma 3 lett. a) punto n. 4 del Regolamento	Da Euro 1.500,00 a Euro 6.000,00	Euro 2.000,00 all'Azienda U.S.L.	
n.21 - Trasferimento dell'esercizio in altro locale del territorio comunale, senza presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune di Rimini;	Art. 6 del Regolamento	Da Euro 500,00 a EURO 3.000,00	Euro 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n.22 - Trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di tatuaggio e/o piercing, per atto tra vivi, o per causa di morte, senza presentare la segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune di Rimini;	Art. 7 del Regolamento	Da Euro 500,00 a Euro 3.000,00	Euro 1.000,00 al Comune	Chiusura attività da parte del Dirigente del Settore Comunale di competenza (art. 11/1 c.).
n.23 - Cessazione dell'attività di tatuatore e/o piercing, senza comunicarlo entro 30 giorni al Suap del Comune di Rimini	Art. 8 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.24 - Mancata esposizione dell'orario di apertura e chiusura, sia nel locale che all'esterno dello stesso	Art. 9 comma 1 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.25 - Mancata esposizione, all'interno	Art. 9 comma 1 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	

del locale, delle tariffe relative ad ogni prestazione praticata.				
n. 26 - Esercente l'attività di tatuaggio e/o piercing, non proseguiva a porte chiuse l'attività, per l'ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limiti di orario.	Art. 9 comma 2 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.27 - Mancata esposizione, all'interno del locale, dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'esercizio delle attività di tatautore e di applicatore di piercing.	Art. 9 comma 3 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.28 - Mancata esposizione all'interno del locale della segnalazione certificata di inizio attività.	Art. 9 comma 4 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.29 - Mancata pubblicizzazione all'esterno del locale, mediante cartello od altro mezzo idoneo d'informazione, delle sospensioni temporanee dell'attività.	Art. 9 comma 5 del Regolamento	Da Euro 200,00 a Euro 1.200,00	Euro 400,00 al Comune	
n.30 - Per non avere iniziato l'attività di tatuaggio e/o piercing entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune di Rimini	Art. 10 comma 2 lett. a) del Regolamento			Decadenza del diritto di esercitare l'attività
n. 31 - Per avere sospeso l'attività di tatuatore e/o piercing per un periodo superiore a 12 mesi	Art. 10 comma 2 lett. b) del Regolamento			Decadenza del diritto di esercitare l'attività
n.32 - Violazioni regolamentari diverse dalle precedenti, per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia	Art. 13 comma 2 del Regolamento	Da Euro 25,00 a Euro 500,00	Euro 50,00 al Comune	

2. Ogni altra violazione a quanto prescritto dal presente Regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da EURO 25,00 ad EURO 500,00 (pagamento in misura ridotta EURO 50,00);

3. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione personale vanno presentati al Sindaco o, per le parti attinenti alle normative igienico sanitarie al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L.. All'Azienda U.S.L. sono destinati i proventi derivanti dai pagamenti delle sanzioni elevate per violazioni in materia igienico – sanitaria; i proventi delle restanti sanzioni sono destinati al Comune.

4. Le linee-procedurali standard dettate dalla deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 11 aprile 2007, n. 465, recante “Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing” (Bollettino Ufficiale Emilia Romagna – parte seconda – n. 45 del 9 maggio 2007), alle quali fa espresso rinvio l'art. 5 del presente regolamento, si intendono automaticamente adeguate alle successive ed eventuali modifiche della suddetta deliberazione regionale.

Art. 14 – NORME TRASITORIE E FINALI

1. I titolari degli esercizi di tatuaggio e piercing in attività dovranno presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una SCIA corredata dalle autocertificazioni ed allegati previsti nell'apposito modello predisposto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, con l'impegno a conseguire e presentare l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 4/c.1 entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il locale adibito ad esercizio di piercing e tatuaggio non risponda alle condizioni igienico – sanitarie di cui all' art. 5 del presente regolamento e di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2007 n. 465, ma possa essere, attraverso opportuni interventi e/o forniture stabiliti dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell' Azienda U.S.L. Rimini, reso conforme ai requisiti normativamente richiesti, il Dirigente competente del Comune di Rimini assegnerà un congruo termine per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

3. Il mancato adeguamento dei locali preposti all'attività di tatuaggio e piercing nel termine assegnato dal Dirigente competente del Comune di Rimini, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e l'ordine di immediata cessazione dell'esercizio da parte del Dirigente responsabile.

Art. 15 – VALIDITA' DEL REGOLAMENTO ED ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Il Regolamento Comunale per le attività di tatuaggio e piercing entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Sono abrogate tutte le norme riguardanti l'attività di tatuaggio e/o di piercing contenute in altri regolamenti e disposizioni del Comune di Rimini in contrasto con il presente regolamento.